

# Fondazione Sodalizio di San Martino

– P E R U G I A –



2017

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE  
ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

## PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del vigente Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi della FONDAZIONE SODALIZIO DI SAN MARTINO con sede in PERUGIA.

Il documento si compone di n. 67 articoli suddivisi in capitoli nelle seguenti 4 parti:

PARTE 1^ - L'ASSEMBLEA GENERALE:	dall'art.1 all'art.47
PARTE 2^ - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:	dall'art.48 all'art.58
PARTE 3^ - IL COLLEGIO DEI VISITATORI DEI BENI:	dall'art.59 all'art.62
PARTE 4^ - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:	dall'art.63 all'art.66

PARTE I^

L'ASSEMBLEA GENERALE

CAPO I  
ORGANISMO

Art. 1  
(Disposizioni preliminari)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea Generale sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
  
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle adunanze assembleari e non siano disciplinate dalle norme richiamate nel precedente comma decide il Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione.
  
3. La composizione dell'Assemblea Generale e l'ammissione dei Confratelli sono disciplinate dall'articolo 6 e seguenti dello Statuto.

## Art. 2 (Sede dell'Assemblea Generale e composizione)

1. L'Assemblea Generale si riunisce nella sede legale della Fondazione nella città di Perugia in Via Giovan Battista Pontani n.15.
2. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, può stabilire di convocare l'Assemblea presso altra sede.
3. Il Direttore Amministrativo funge da Segretario dell'Assemblea Generale.
4. L'Assemblea Generale è costituita da 400 cittadini denominati "Confratelli". Come previsto all'art. 6 dello Statuto, può far parte del Sodalizio ogni cittadino di qualsiasi classe e condizione, senza distinzione di sesso, che sia maggiore di età, sia nato a Perugia e/o quivi residente o in comune confinante da almeno dieci anni, sia iscritto nelle liste elettorali e non sia dipendente del Sodalizio.
5. Ai sensi degli artt. 6 e 10 dello Statuto, i Confratelli non nati a Perugia e residenti nei comuni confinanti con quello di Perugia, non possono superare il 10% di tutti i Confratelli.
6. In caso la percentuale di cui al comma 5 venisse superata non possono essere più ammessi nuovi Confratelli non residenti e non nati a Perugia fino a quando tale percentuale non rientri nel limite del 10%.

Art. 3  
(Entrata in carica e durata dei Confratelli  
componenti l'Assemblea Generale)

1. Il candidato ammesso a far parte dell'Assemblea Generale deve presentare alla Segreteria Amministrativa, ai sensi dell'art. 9 – comma 3 – dello Statuto, la seguente documentazione:
  - Copia del documento di identità e codice fiscale
  - Certificato del casellario giudiziale
  
2. Il candidato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, deve, quindi, esplicitare la propria accettazione dinanzi all'Assemblea Generale
  
3. I Confratelli ammessi a fare parte dell'Assemblea Generale entrano in carica al momento della presa d'atto da parte della stessa Assemblea del verbale della Commissione dei Confratelli elettori, di cui all'articolo 7 dello Statuto, e una volta esplicitata la propria accettazione nei modi di cui al comma 2.
  
4. I Confratelli quali componenti dell'Assemblea Generale restano in carica a vita e cessano di appartenere al Sodalizio nei casi previsti all'articolo 10 dello Statuto.

## Art. 4

### (Preso atto della nomina o della rinuncia dei Confratelli)

1. L'Assemblea Generale nelle sessioni ordinarie di aprile e dicembre prende atto della nomina dei nuovi Confratelli ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.
2. Nelle sedute di cui al primo comma ogni componente dell'Assemblea Generale può evidenziare motivi ostativi alla nomina dei nuovi Confratelli.
3. Nell'ipotesi indicata al precedente comma il Presidente sospende la presa d'atto del Confratello nei confronti del quale sono stati espressi motivi ostativi alla nomina e rinvia l'esame del caso alla Commissione dei Confratelli elettori che procederà ad accertare i fatti e, di conseguenza, a confermare o a revocare la nomina. Nella ipotesi di conferma l'Assemblea Generale prende atto della nomina nella sessione ordinaria successiva.
4. Nelle stesse sedute di cui al primo comma, l'Assemblea Generale prende atto delle rinunce presentate dai candidati nominati Confratelli ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.



## Art. 5 (Elezione degli Organi)

1. L'elezione del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Visitatori dei Beni e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene in conformità alle norme di cui all'articolo 19 dello Statuto.
2. Sono eleggibili tutti i Confratelli che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto e che abbiano presentato alla Segreteria Amministrativa della Fondazione la propria candidatura con apposita domanda sottoscritta entro il 15 del mese di ottobre dell'anno in cui è previsto il rinnovo degli Organi.
3. In caso di elezioni straordinarie degli organi, al di fuori della naturale scadenza del mandato, ne viene data comunicazione a tutti i Confratelli con l'avviso di convocazione dell'Assemblea all'uopo indetta, che conterrà, altresì, il termine entro cui poter presentare la propria candidatura.
4. La candidatura può essere presentata per un solo Organo Statutario. In caso di candidature plurime nessuna di esse è da considerarsi valida.
5. Il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e la validità della candidatura sono verificati dalla Direzione Amministrativa e approvati dal Consiglio di Amministrazione che con deliberazione esclude i non candidabili. Contro la decisione del Consiglio non è ammessa impugnazione.
6. I voti espressi a favore di Confratelli non candidati sono considerati nulli.

7. Il Presidente ed i Confratelli eletti negli Organi di cui al primo comma assumono subito l'ufficio e restano in carica sino all'elezione dei nuovi Organi.

## CAPO II

### DIRITTI E DOVERI DEI CONFRATELLI

Art. 6  
(Diritti dei Confratelli componenti l'Assemblea Generale)

1. I Confratelli possono:
  - a) - prendere visione e/o richiedere copia di atti e documenti che abbiano stretta attinenza alle competenze dell'Assemblea Generale, come previste agli artt. 14 e 16 dello Statuto;
  - b) - ottenere copia delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e dei regolamenti della Fondazione;
  - c) - avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei compiti d'istituto;
  - d) - presentare interrogazioni;
  - e) - proporre mozioni;
  - e) - richiedere, ai sensi dell'art. 13 – comma 1 – dello Statuto, l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici argomenti;
  - f) - richiedere, ai sensi dell'art. 14 – comma 5 - dello Statuto, la convocazione dell'Assemblea Generale in sessione straordinaria.

Art. 7  
(Procedure per ottenere in visione atti e documenti)

1. I Confratelli per ottenere atti in visione devono farne richiesta al Presidente del Sodalizio indicando chiaramente i motivi della richiesta.
2. Il Presidente non oltre sette giorni dalla presentazione della domanda rilascia l'autorizzazione in calce alla stessa.
3. Ove sussistano motivi ostativi, previsti da leggi o da regolamenti, il Presidente respinge la richiesta e ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

Art. 8  
(Procedura per il rilascio copia di deliberazioni)

1. I Confratelli in carica componenti dell'Assemblea Generale, previa richiesta scritta alla Segreteria della Fondazione, possono avere copia integrale di tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale e dei regolamenti della Fondazione e di tutti gli atti e documenti che abbiano stretta attinenza alle competenze dell'Assemblea Generale.
  
2. I Confratelli possono avere anche copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento a condizione che costituiscano parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 9  
(Notizie in merito ai servizi ed alle attività d'Istituto)

1. I Confratelli in carica componenti dell'Assemblea Generale hanno il diritto di ottenere, tramite il Presidente, tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio dei compiti dell'ufficio relative ai servizi ed alle attività d'istituto.
  
2. Le richieste devono pervenire in forma scritta al Presidente che, tramite la Direzione Amministrativa, provvederà ai successivi adempimenti.

## Art. 10 (Interrogazione)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente o al Consiglio di Amministrazione per conoscere:
  - a) - se un fatto sia vero;
  - b) - se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
  - c) - se si intende informare l'Assemblea Generale dei fatti e documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività del Sodalizio.
2. Ogni Confratello può svolgere, nella stessa seduta, non più di due interrogazioni.
3. Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
4. Ove l'interrogante richieda risposta orale, il Presidente o il Consigliere competente provvede a soddisfare la richiesta immediatamente salvo che non si ritenga proporre all'interrogante risposta scritta che dovrà essere data secondo il successivo comma 6.
5. Ove l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può proporre una mozione ai sensi del successivo art.11.
6. Ove l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa dovrà essere data entro trenta giorni dalla presentazione.



## Art. 11 (Mozione)

1. La mozione consiste in una proposta diretta a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività del Sodalizio in ordine ad uno specifico argomento, che sia inerente materie di competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 14 e 16 dello Statuto.
  
2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione. L'approvazione di una mozione contenente un giudizio negativo sull'operato del Presidente o del Consiglio di Amministrazione non obbliga questi ultimi a rassegnare le dimissioni.
  
3. La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente, mediante deposito in Segreteria da almeno 30 Confratelli, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto. La mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea Generale qualora pervenga prima della formulazione dello stesso. In apertura di seduta il Presidente dà notizia delle mozioni presentate dopo la formulazione dell'ordine del giorno, che saranno portate alla successiva seduta.
  
4. Ogni Confratello può presentare, per la stessa seduta, non più di due mozioni.
  
5. Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
  
6. La mozione, consistente in una proposta di deliberazione, dovrà essere istruita e corredata dai necessari eventuali documenti, nonché, ai sensi

dell'art. 17 – comma 1 - dello Statuto, dal parere del Consiglio di Amministrazione.

7. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la seduta successiva alla presentazione.

## Art. 12

### (Svolgimento della discussione sulle mozioni – Ritiro della mozione)

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni di cui al Capo V del presente Regolamento.
2. Ogni Confratello può intervenire nella discussione di una mozione.
3. Qualora siano state presentate, su questioni ed oggetto identici o strettamente connessi a quelli che sono contenuti nelle mozioni, anche interrogazioni, si effettua una sola discussione nel corso della quale i Confratelli che hanno presentato le interrogazioni, le illustrano subito dopo che i proponenti la mozione l'abbiano illustrata.
4. Se nessuno dei firmatari, pur avvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, chiesto il rinvio.

Art. 13  
(Obbligo di intervenire alle riunioni dell'Assemblea Generale)

1. È dovere dei Confratelli, regolarmente convocati, intervenire alle sedute dell'Assemblea Generale o di giustificare l'assenza.

## CAPO III

### CONVOCAZIONE – FUNZIONAMENTO

Art. 14  
(Sessioni ordinarie e straordinarie)

1. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno nei modi e termini stabiliti dall'articolo 14 dello Statuto.
  
2. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione straordinaria nei casi e secondo le modalità previste all'articolo 14 dello Statuto.

Art. 15  
(Convocazione delle adunanze)

1. È competenza del Presidente fissare il giorno delle adunanze dell'Assemblea Generale in sessioni ordinarie e straordinarie.
  
2. La riunione dell'Assemblea Generale in sessione straordinaria deve aver luogo di norma entro trenta giorni dalla data che la motiva per i casi previsti dall'articolo 14 - comma 5 - dello Statuto.

Art. 16  
(Avvisi di convocazione)

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente con avvisi scritti da recapitarsi al domicilio, con mezzi ordinari postali o con mezzi telematici, di ciascun Confratello:
  - a)- per la sessione ordinaria: almeno dieci giorni prima dell'adunanza;
  - b)- per la sessione straordinaria: almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione che dovrà comunque effettuarsi in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione.
3. Per le convocazioni di urgenza gli avvisi debbono essere recapitati almeno 24 ore prima della adunanza.
4. L'avviso di convocazione comprende l'ordine del giorno delle materie da trattare di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.
5. Per la comunicazione di argomenti in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno si applica la disposizione di cui al 3° comma del presente articolo.
6. Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale.



Art. 17  
(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione contiene le seguenti indicazioni:
  - a)- l'Organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;
  - b)- il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione;
  - c)- il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione;
  - d)- gli argomenti da esaminare;
  - e)- la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;
  - f)- la data e la firma del Presidente, o di chi ne fa le veci.

Art. 18  
(Compilazione dell'ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea Generale è predisposto dal Presidente d'intesa con il Consiglio di Amministrazione.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Confratelli di rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Nell'ordine del giorno devono essere iscritti argomenti e mozioni proposti per iscritto da almeno trenta Confratelli inerenti materie di competenza dell'Assemblea ai sensi degli artt. 14 e 16 dello Statuto.
4. Il Presidente sentito il Consiglio di Amministrazione può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte e mozioni di cui al 3° comma ritenendole non di competenza dell'Assemblea Generale o vietati dalla legge.
5. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso alla Assemblea Generale, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa, che dovrà esaminarlo nella prima seduta.
6. L'Assemblea Generale, in caso di accoglimento del ricorso, può nella stessa seduta assumere sull'argomento proposto specifica determinazione o rinviare l'esame alla successiva seduta nel qual caso il Presidente deve inserire l'argomento stesso nell'ordine del giorno.

Art. 19  
(Deposito e consultazione degli atti relativi  
agli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati ai sensi dell'articolo 13 - comma 5 - dello Statuto nell'Ufficio di Segreteria ventiquattro ore prima della data di svolgimento della seduta salvo quelli concernenti modifiche statutarie, il bilancio economico di previsione, il bilancio di esercizio e le liste dei Confratelli candidati alle cariche statutarie, che sono depositati dieci giorni prima della seduta dell'Assemblea.
  
2. I Confratelli hanno diritto di prendere visione di tali atti durante le ore di ufficio.
  
3. L'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea Generale deve essere pubblicato nel sito internet della Fondazione almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

CAPO IV  
ADUNANZE E SEDUTE

Art. 20  
(Adunanze dell'Assemblea Generale e numero legale)

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. I Confratelli, a mano a mano che entrano nell'aula, provvedono a firmare l'apposito registro delle presenze.
3. Appena è raggiunto il numero legale il Direttore Amministrativo ne dà notizia al Presidente.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella stabilita e di cui al comma 1°, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con la indicazione dei Confratelli intervenuti.
5. Per la validità delle sedute si fa riferimento all'articolo 15 dello Statuto.

Art. 21  
(Apertura della seduta)

1. Il Presidente, avuta dal Direttore Amministrativo la comunicazione di cui al comma 3° del precedente articolo 20 ed accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 22  
(Presidenza delle sedute)

1. Il Presidente, a norma dell'articolo 12 dello Statuto, presiede l'Assemblea salve le eccezioni di legge.
  
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età ai sensi dell'articolo 26 - comma 2 - dello Statuto.

Art. 23  
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente presiede l'Assemblea Generale, dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori, concede ai Confratelli la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività dell'Assemblea Generale, osservando e facendo osservare le norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento.
  
2. Il Presidente nell'esercizio delle funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità.



Art. 24  
(Verifica del numero legale)

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se l'Assemblea sia, o meno, in numero legale.
  
2. Ogni Confratello può chiedere che il Presidente proceda alla verifica del numero legale. Tale verifica deve essere effettuata prima di procedere alla votazione dell'argomento in discussione al momento della richiesta.
  
3. Accertata la mancanza del numero legale il Presidente sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore ai quindici minuti. Si procede, quindi, ad un nuovo appello e constatata la mancanza del numero legale il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Art. 25  
(Comunicazioni del Presidente)

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente fa le comunicazioni sullo stato della Fondazione e, quindi, anche su oggetti estranei all'ordine del giorno.
  
2. Le comunicazioni di cui al primo comma non danno luogo a discussioni. Sulle stesse possono essere presentate mozioni che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 26  
(Argomenti ammessi alla trattazione)

1. L'Assemblea non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.
  
1. Ogni proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, deve essere corredata dall'avviso espresso sull'argomento dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27  
(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Gli argomenti vengono trattati secondo la loro iscrizione all'ordine del giorno.
  
2. Il Presidente e ciascun Confratello può proporre che l'ordine sia mutato indicandone i motivi. Se nessuno si oppone la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano.
  
4. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
  - a)- relazione illustrativa;
  - b)- discussione con interventi dei Confratelli;
  - c)- replica;
  - d)- chiusura della discussione;
  - e)- dichiarazione di voto;
  - f)- votazione della proposta;
  - g)- proclamazione dell'esito della votazione.

Art. 28  
(Apertura della discussione)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la comunicazione dell'oggetto della proposta.
  
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dal Consigliere relatore.
  
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere integrata con l'intervento del Direttore Amministrativo, di altro dipendente della Fondazione o di consulente esterno.

Art. 29  
(Intervento dei Confratelli)

1. Terminata la relazione di cui al precedente articolo 28 il Presidente dà la parola ai Confratelli che richiedano d'intervenire nella discussione.
  
2. I Confratelli intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente che dispone anche la durata dell'intervento, lo stesso deve riguardare unicamente l'argomento in discussione.
  
3. Non è consentito ad alcuno di interrompere chi parla né intervenire mentre altri hanno la parola tranne al Presidente per richiamo all'argomento.

Art. 30  
(Chiusura della discussione)

1. Al termine del dibattito sviluppatosi sull'argomento iscritto nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, se del caso, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
  
2. Chiusa la discussione nessun Confratello può prendere la parola ed il Presidente pone la proposta in votazione.

CAPO V  
VOTAZIONI



## Art. 31 (Votazione)

1. È facoltà dei Confratelli non partecipare a singole votazioni dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle relative operazioni. Gli stessi concorrono alla formazione del numero legale, ai fini della validità della seduta, ma non si contano nel numero dei votanti.
2. La votazione può essere palese o segreta.
3. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Confratello possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
4. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale e per alzata di mano.
5. Il Presidente, prima di ogni votazione, precisa quale forma sarà seguita per l'espressione del voto.
6. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Direttore Amministrativo l'appello dei Confratelli: questi rispondono "si" per approvare, "no" per respingere oppure dichiarano di astenersi.
7. Nella votazione per alzata di mano i Confratelli che approvano alzano la mano, quelli che non approvano non alzano la mano. I Confratelli che si astengono devono dichiararlo espressamente.

8. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Confratelli presenti, il numero degli astenuti.
9. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Confratello non possa mai essere riconosciuto.
10. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve essere effettuata per tutte quelle deliberazioni che riguardino persone.
11. La votazione segreta ha luogo con il sistema della scheda.
12. Nel sistema di votazione per schede segrete:
  - a)- se si tratta di approvare o respingere una proposta il voto si esprime con un "si" o un "no" sulla scheda.
  - b)- se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di colui o coloro in favore dei quali si intende votare.
13. Le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Direttore Amministrativo.
14. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.
15. Le schede annullate o contestate vengono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Direttore Amministrativo e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte.

Art. 32  
(Astensione obbligatoria)

1. I Confratelli debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso la Fondazione, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, lite o contabilità, dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono astenersi pure in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
  
2. I Confratelli interessati, a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula, avvertendone il Direttore Amministrativo per la registrazione a verbale.
  
3. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 33  
(Approvazione della proposta)

1. Una proposta s'intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del regolamento.
  
2. La proposta di deliberazione si intende respinta in caso di votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.

Art. 34  
(Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione)

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi, mediante la votazione palese, compete al Presidente con l'assistenza del Direttore Amministrativo.
2. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori, la cui assistenza deve risultare dal verbale della seduta, procedono allo spoglio delle schede secondo il disposto del precedente articolo 31 - comma 13.

Gli stessi scrutatori:

- a) - accertano il numero delle schede depositate nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti i Confratelli che hanno dichiarato di non partecipare alla votazione ai sensi del 6° comma dell'articolo 17 dello Statuto;
  - b) - accertano il numero delle schede bianche;
  - c) - dichiarano nulle le schede che non sono leggibili e quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante.
3. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è subito consegnato al Presidente per la proclamazione di cui al successivo comma.
  4. Ultimate le operazioni di scrutinio il Presidente ne proclama il risultato.

CAPO VI  
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 35  
(Attribuzioni del Presidente)

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
  - a) - di sospendere e sciogliere la seduta;
  - b) - di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Confratello e di proporre l'espulsione dall'aula nei casi di cui al successivo articolo 36.

## Art. 36 (Disciplina dei Confratelli)

1. I Confratelli devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Il Presidente deve richiamare, nominandolo, quel Confratello che pronuncia parole sconvenienti o turba con il suo contegno la libertà della discussione o l'ordine della seduta infliggendogli una nota di biasimo da riportarsi a verbale.
3. Il Presidente può consentire che il Confratello richiamato all'ordine dia subito spiegazioni del suo atto o delle sue parole.
4. L'Assemblea, per alzata di mano, decide di accogliere o meno le spiegazioni del Confratello. Ove le spiegazioni siano accolte non si farà menzione nel verbale della nota di biasimo.
5. Il Presidente ove il Confratello, nonostante la nota di biasimo, persista nel suo atteggiamento può sospendere la seduta o proporre l'espulsione del Confratello dall'aula all'Assemblea che decide per alzata di mano.



Art. 37  
(Partecipazione e compiti del Direttore Amministrativo)

1. Il Direttore Amministrativo partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea Generale e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento, il Direttore amministrativo è sostituito dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria secondo le norme dello Statuto e del Regolamento del personale.
3. Il Direttore Amministrativo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 32 si allontana dall'aula.
4. Il Direttore Amministrativo cura la redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei Confratelli, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete e collabora con il Presidente al regolare svolgimento dei lavori.

Art. 38  
(Partecipazione del Collegio dei Visitatori dei Beni)

1. Il Collegio dei Visitatori dei Beni, su invito del Presidente, illustra all'Assemblea Generale le relazioni predisposte sulle proposte di deliberazioni nelle materie di cui all'articolo 28 dello Statuto.

Art. 39  
(Partecipazione del Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti illustra all'Assemblea Generale le relazioni predisposte sulle proposte di deliberazioni nelle materie di cui all'articolo 30 dello Statuto.

CAPO VII  
VERBALIZZAZIONE

Art. 40  
(Redazione del processo verbale delle sedute)

1. Il Direttore Amministrativo redige di ogni seduta il processo verbale con il quale si documentano le sedute stesse e le decisioni adottate dall'Assemblea Generale.
  
2. Dei verbali, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, è redatto un solo registro "Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale", dal quale vengono estratte le deliberazioni cui è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

## Art. 41 (Contenuto del verbale)

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Confratelli alla presenza del Direttore Amministrativo verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è formata e manifestata la volontà dell'Assemblea Generale con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
  
2. Il processo verbale deve:
  - a)- indicare il giorno e l'ora della seduta;
  - b)- specificare se la seduta è di prima o seconda convocazione;
  - c)- indicare i nomi dei Confratelli presenti
  - d)- riportare il resoconto dell'andamento della seduta;
  - e)- riportare i punti principali della discussione;
  - f)- indicare per ogni proposta di deliberazione il numero dei voti a favore e di quelli contrari, precisando, ove occorra, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
  - g)- indicare la forma di votazione seguita.
  
3. Le dichiarazioni e gli interventi dei Confratelli sono riportati in sunto.
  
4. I Confratelli, che nel corso della seduta abbiano presentato al Direttore Amministrativo il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo sia integralmente trascritto a verbale.
  
5. Il Direttore Amministrativo non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o, comunque, offensive.

Art. 42  
(Firma dei verbali)

1. I verbali delle sedute dell'Assemblea Generale, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Amministrativo.

Art. 43  
(Rettifiche del verbale)

1. Il verbale viene depositato nella Segreteria Amministrativa a disposizione dei Confratelli che possono prenderne visione. Ogni Confratello può chiarire o puntualizzare un suo intervento senza, però, ritornare sul merito dell'argomento trattato.



## CAPO VIII

### DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Art. 44  
(Competenze dell'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale ha competenza sui seguenti atti:
  - a)- per l'approvazione dello Statuto, alle modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e all'abrogazione totale o parziale dello stesso secondo i termini e le modalità di cui all'art. 38 dello Statuto;
  - b)- per la elezione degli Organi secondo i termini e le modalità di cui all'art. 19 dello Statuto;
  - c)- per la sostituzione del Presidente e dei Confratelli componenti degli Organi dimissionari o cessati dall'ufficio per qualsiasi causa con le stesse modalità di cui all'art. 19 dello Statuto;
  - d)- per l'approvazione del bilancio economico di previsione;
  - e)- per l'approvazione del bilancio di esercizio;
  - f)- per le determinazioni in ordine alle risultanze della gestione dell'anno precedente;
  - g)- per l'approvazione di provvedimenti proposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
  - h)- per l'approvazione di provvedimenti proposti con richiesta scritta di almeno trenta Confratelli ai sensi dell'art. 13 – comma 1 - dello Statuto.

Art. 45  
(Deliberazioni dell'Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte all'esame ed in base alla documentazione giustificativa allegata.
  
2. La deliberazione per la sostituzione di cui alla lettera c) del precedente art. 44 è adottata secondo i termini e le modalità di cui al successivo art. 46.

Art. 46  
(Dimissioni del Presidente e dei Confratelli componenti degli Organi  
della Fondazione)

1. L'Assemblea Generale prima dell'adozione delle deliberazioni di cui alla lettera c) - 1° comma - del precedente articolo 44 viene nella stessa seduta informata delle dimissioni o della cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa del Presidente e dei Confratelli componenti degli Organi della Fondazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci fin dal momento della loro presentazione per iscritto al protocollo della Fondazione o verbalizzate nel corso della seduta dell'Assemblea. L'Assemblea Generale procederà alla surrogazione secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 19 - comma 4 - dello Statuto.

Art. 47  
(Decadenza del Consiglio di Amministrazione)

1. L'Assemblea Generale pronuncia la decadenza del Consiglio di Amministrazione con votazione palese per alzata di mano ed a maggioranza assoluta dei votanti quando prende atto delle dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri, giusta l'articolo 21 - comma 4 - dello Statuto.

PARTE II^

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 48  
(Composizione e durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, che lo presiede, e da otto Consiglieri in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto.
  
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 49  
(Organizzazione – Attribuzioni)

1. L'organizzazione del Consiglio è quella prevista dall'articolo 22 dello Statuto.
  
2. Le attribuzioni del Consiglio sono quelle indicate all'articolo 23 dello Statuto.



## Art. 50 (Sedute)

1. Il Consiglio stabilisce il giorno e l'ora in cui, di regola, si effettuano le sedute.
2. Su determinazione del Presidente o su richiesta della metà dei componenti assegnati (quattro Consiglieri) la seduta può effettuarsi in qualsiasi giorno.

Art. 51  
(Convocazione)

1. Per la convocazione delle sedute ordinarie, l'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno, deve essere spedito per posta ordinaria o per via telematica ai Consiglieri tre giorni prima della adunanza ed almeno 24 ore prima nelle convocazioni d'urgenza.

Art. 52  
(Luogo dell'adunanza)

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, in Perugia, nell'apposita sala della sede legale della Fondazione.
2. Il Consiglio può stabilire che determinate sedute si svolgano in località diverse.
3. Alle sedute del Consiglio partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, ma ad esse possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Presidente, i componenti del Collegio dei Visitatori dei Beni.

Art. 53  
(Partecipazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi)

1. I dirigenti ed i funzionari responsabili dei servizi, quando, per la discussione o deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, sono invitati a partecipare alla seduta.
  
2. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio economico di previsione o il bilancio di esercizio partecipa il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria con diritto di intervento per esprimere parere sugli emendamenti eventualmente proposti.

Art. 54  
(Segreteria del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Direttore Amministrativo presiede l'attività della Segreteria del Consiglio di Amministrazione che funge anche da Segreteria dell'Assemblea Generale e degli altri Organi elettivi.
  
2. L'Ufficio di Segreteria cura in particolare:
  - a) - il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame dell'Organo sotto il profilo della correttezza giuridico-formale e della coerenza rispetto ai piani ed ai programmi;
  - b) - la redazione dell'ordine del giorno delle sedute secondo le indicazioni del Presidente;
  - c) - l'apposizione sui verbali delle sedute delle sottoscrizioni richieste;
  - d) - la corrispondenza del contenuto delle deliberazioni con le determinazioni adottate dall'Organo;
  - e) - la raccolta sistematica nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione" dei verbali originali delle sedute e delle deliberazioni con la numerazione progressiva annualmente rinnovata;
  - f) - la verifica della tempestiva formalizzazione degli atti;
  - g) - la regolare tenuta del registro protocollo;
  - h) - la trasmissione degli atti ai Responsabili dei servizi competenti per la loro esecuzione.

Art. 55  
(Ordine del giorno)

1. Per le sedute del Consiglio viene predisposto un ordine del giorno finalizzato a rendere più snelli i lavori dell'Organo.
2. L'ordine del giorno viene preparato dal Presidente, coadiuvato dal Direttore Amministrativo. Ogni Consigliere, a tal fine, può presentare, almeno 10 giorni prima della seduta, proposte di deliberazione, debitamente istruite.
3. In caso di urgenza ogni Consigliere può portare in discussione pratiche, attinenti ai servizi di sua competenza, non iscritte in precedenza all'ordine del giorno, purché le stesse siano state regolarmente istruite.
4. Nel caso di cui al comma precedente, la maggioranza dei componenti del Consiglio può disporre che la discussione di tali argomenti sia rinviata alla seduta successiva.

Art. 56  
(Validità delle sedute – Presenza ed espressione di voto)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se riportano un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti.
3. A parità di voti la proposta s'intende respinta.
4. La seduta si considera deserta se, trascorsa un'ora dall'orario fissato nella convocazione, non è presente nella sala della riunione la maggioranza di cui al 1° comma.
5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio decade dall'Ufficio. La deliberazione che a riguardo viene assunta dal Consiglio su proposta del Presidente equivale ad un atto di dimissione che dà luogo alla procedura di sostituzione secondo i termini e le modalità prevista al precedente art. 46.

Art. 57  
(Presidenza delle sedute)

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della seduta del Consiglio è assunta dal Vice Presidente. Nell'eventualità che sia il Presidente che il Vice Presidente siano assenti o impediti, svolge le funzioni di Presidente il Consigliere più anziano di età.



Art. 58  
(Processo verbale delle sedute)

1. Il Direttore Amministrativo partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive assieme al Presidente ed ai componenti presenti, come previsto dall'articolo 25 - comma 1° - dello Statuto.
2. Per le votazioni, la verbalizzazione e le deliberazioni si applicano, se ed in quanto compatibili, le norme di cui alla parte I<sup>a</sup> del presente Regolamento relative all'Assemblea Generale.
3. Dei verbali, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, è redatto un solo registro "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione", dal quale vengono estratte le deliberazioni cui è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

PARTE III<sup>^</sup>

IL COLLEGIO DEI VISITATORI DEI BENI

Art. 59  
(Composizione – Presidenza – Durata)

1. Il Collegio dei Visitatori dei Beni è composto da tre Confratelli esperti nei settori che caratterizzano le attività del Sodalizio.
  
2. Il Collegio nella prima seduta elegge, nel suo seno, il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.
  
3. Il Collegio dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.

Art. 60  
(Organizzazione – Attribuzioni)

1. L'organizzazione del Collegio è quella prevista dall'articolo 27 dello Statuto.
2. Le attribuzioni del Collegio sono quelle indicate all'articolo 28 dello Statuto.
3. Il Collegio partecipa alla discussione di proposte di provvedimenti che l'Assemblea Generale deve adottare per la gestione del patrimonio.
4. Il Collegio deve in particolare:
  - a) - illustrare le proposte finalizzate alla migliore utilizzazione dei beni patrimoniali;
  - b) - illustrare i programmi di riconversione patrimoniale ed i progetti di miglioramento e di potenziamento del patrimonio.
5. Il Collegio nelle materie di cui al comma precedente deve porre in risalto la convenienza dell'operazione sotto il profilo reddituale e la osservanza del principio dell'integrità patrimoniale.

Art. 61  
(Convocazione – Validità delle sedute)

1. Per la convocazione delle sedute l'avviso di convocazione è firmato dal Presidente e la seduta può effettuarsi in qualsiasi giorno.
2. Le sedute del Collegio si tengono in Perugia nell'apposita sala della sede legale della Fondazione.
3. Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza del Presidente e di un componente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano di età.
3. La mancata partecipazione alle sedute comporta l'applicazione del disposto di cui al 5° comma del precedente articolo 56.

Art. 62  
(Partecipazione – Verbalizzazione)

1. I dirigenti ed i responsabili dei servizi sono invitati a partecipare alla seduta del Collegio quando la loro presenza è necessaria per una più completa ed approfondita analisi di un determinato argomento.
2. La verbalizzazione delle sedute avviene secondo i termini e le modalità previste all'articolo 27 dello Statuto ed, in quanto applicabile, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 58 riferita al Consiglio di Amministrazione.
3. Il verbale della seduta viene trasmesso, a cura del Direttore Amministrativo, al Presidente per gli eventuali provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio, su invito del Presidente della Fondazione, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

PARTE IV^

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 63  
(Composizione – Presidenza – Durata)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Confratelli esperti nel settore contabile ed economico-finanziario.
  
2. Il Collegio nella sua prima seduta elegge, nel suo seno, il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  
3. Il Collegio dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.



Art. 64  
(Organizzazione – Attribuzioni)

1. L'organizzazione del Collegio è quella prevista dall'articolo 29 dello Statuto.
2. Le attribuzioni del Collegio sono quelle indicate all'articolo 30 dello Statuto.
3. Il Collegio partecipa alla discussione di proposte di provvedimenti che l'Assemblea Generale deve adottare in materia economico-finanziaria nella sua funzione di controllo e d'indirizzo.
4. Il Collegio deve in particolare:
  - a) - riferire all'Assemblea Generale sui risultati della vigilanza esercitata sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione;
  - b) - illustrare la relazione sul bilancio economico di previsione e la corrispondenza dello stesso alle esigenze istituzionali della Fondazione;
  - c) - illustrare la relazione sul bilancio di esercizio e la corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione;
  - d) - illustrare la relazione con la quale sono state evidenziate gravi irregolarità nella gestione dei servizi;
  - e) - svolgere considerazioni sui rilievi e sulle proposte espressi nelle relazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 65  
(Convocazione – Validità delle sedute)

1. Per la convocazione delle sedute l'avviso di convocazione è firmato dal Presidente e la seduta può effettuarsi in qualsiasi giorno.
2. Le sedute del Collegio si tengono a Perugia nell'apposita sala della sede legale della Fondazione.
3. Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza del Presidente e di un componente.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano di età.
5. La mancata partecipazione alle sedute comporta l'applicazione del disposto di cui al 5° comma del precedente articolo 56.

Art. 66  
(Partecipazione – Verbalizzazione)

1. I dirigenti ed i responsabili dei servizi sono invitati a partecipare alla seduta del Collegio quando la loro presenza è necessaria per una più completa ed approfondita analisi di un determinato argomento.
2. La verbalizzazione delle sedute avviene secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 29 dello Statuto ed, in quanto applicabile, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 58 relativa al Consiglio di Amministrazione.
3. Il verbale della seduta viene trasmesso, a cura del Direttore Amministrativo, al Presidente per gli eventuali provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 67  
(Decorrenza)

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

# I N D I C E

# Premessa

## PARTE I<sup>^</sup> L'ASSEMBLEA GENERALE

### CAPO I Organismo

- Art. 1 - Disposizioni preliminari.
- Art. 2 - Sede dell'Assemblea Generale e Composizione.
- Art. 3 - Entrata in carica e durata dei Confratelli componenti l'Assemblea Generale.
- Art. 4 - Presa atto della nomina o della rinuncia dei Confratelli.
- Art. 5 - Elezione degli Organi.

### CAPO II Diritti e doveri dei Confratelli

- Art. 6 - Diritti dei Confratelli componenti l'Assemblea Generale.
- Art. 7 - Procedure per ottenere in visione atti e documenti.
- Art. 8 - Procedura per il rilascio copia di deliberazioni.
- Art.9 - Notizie in merito ai servizi ed alle attività d'istituto.
- Art.10 - Interrogazione.
- Art.11 - Mozione.
- Art.12 - Svolgimento della discussione sulle mozioni e ritiro della mozione
- Art.13 - Obbligo di intervenire alle riunioni dell'Assemblea Generale.

### CAPO III Convocazione – Funzionamento

- Art.14 - Sessioni ordinarie e straordinarie.

- Art.15 - Convocazione delle adunanze.
- Art.16 - Avvisi di convocazione.
- Art.17 - Contenuto dell'avviso di convocazione.
- Art.18 - Compilazione dell'ordine del giorno.
- Art.19 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## CAPO IV Adunanze e sedute

- Art.20 - Adunanze dell'Assemblea Generale e numero legale.
- Art.21 - Apertura della seduta.
- Art.22 - Presidenza delle sedute.
- Art.23 - Attribuzioni del Presidente.
- Art.24 - Verifica del numero legale.
- Art.25 - Comunicazioni del Presidente.
- Art.26 - Argomenti ammessi alla trattazione.
- Art.27 - Ordine di trattazione degli argomenti.
- Art.28 - Apertura della discussione.
- Art.29 - Intervento dei Confratelli.
- Art.30 - Chiusura della discussione.

## CAPO V Votazioni

- Art.31 - Votazione .
- Art.32 - Astensione obbligatoria.
- Art.33 - Approvazione della proposta.
- Art.34 - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione.

## CAPO VI Disciplina delle sedute

- Art.35 - Attribuzioni del Presidente.
- Art.36 - Disciplina dei Confratelli.
- Art.37 - Partecipazione e compiti del Direttore Amministrativo.
- Art.38 - Partecipazione del Collegio dei Visitatori dei beni.
- Art.39 - Partecipazione del Collegio dei Revisori dei Conti.


## CAPO VII Verbalizzazione

- Art.40 - Redazione del processo verbale delle sedute.
- Art.41 - Contenuto del verbale.
- Art.42 - Firma dei verbali.
- Art.43 - Rettifiche del verbale.

## CAPO VIII Deliberazioni dell'Assemblea

- Art.44 - Competenze dell'Assemblea Generale –
- Art.45 - Deliberazioni dell'Assemblea Generale.
- Art.46 - Dimissioni del Presidente e dei Consiglieri.
- Art.47 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione.

## PARTE II^ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 
- Art.48 - Composizione e durata.
  - Art.49 - Organizzazione - Attribuzioni.
  - Art.50 - Sedute.
  - Art.51 - Convocazione.



- Art.52 - Luogo dell'adunanza.
- Art.53 - Partecipazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
- Art.54 - Segreteria del Consiglio di Amministrazione.
- Art.55 - Ordine del giorno.
- Art.56 - Validità delle sedute - Presenza ed espressione di voto.
- Art.57 - Presidenza delle sedute.
- Art.58 - Processo verbale delle sedute.

### PARTE III<sup>^</sup> IL COLLEGIO DEI VISITATORI DEI BENI



- Art.59 - Composizione - Presidenza - Durata.
- Art.60 - Organizzazione - Attribuzioni.
- Art.61 - Convocazione - Validità delle sedute.
- Art.62 - Partecipazione - Verbalizzazione.

### PARTE IV<sup>^</sup> IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



- Art.63 - Composizione - Presidenza - Durata.
- Art.64 - Organizzazione - Attribuzioni.
- Art.65 - Convocazione - Validità delle sedute.
- Art.66 - Partecipazione - Verbalizzazione.
- Art.67 - Decorrenza